

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 244/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 218/CGF – RIUNIONE DELL'11 APRILE 2012

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA S.S.D. FUTSAL T.S.C. & PRECI AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
 - **DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. JORNET SANCHEZ PATRICIA;**
 - **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 60 AL SIGNOR DAMIANO BASILE;**
 - **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIGNOR VALERIO PIERSIGILLI,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2, C.G.S. - (NOTA N. 6097/721 PF 11-12/SP/AC DEL 8.3.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del 28.3.2012)**

In data 8.3.2012 la Procura Federale, allertata dalla Divisione Calcio a 5, avendo accertato che la calciatrice di nazionalità spagnola, Patricia Jornet Sanchez, era stata utilizzata, nel periodo compreso fra il 20.11.2011 e il 18.2.2012, dalla S.S.D. Futsal Preci in 5 gare del Campionato di Serie A del Calcio a 5 Femminile in posizione irregolare perchè priva di tesseramento, deferiva alla C.D.N., addebitando loro la violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S., la calciatrice stessa, i dirigenti Damiano Basile e Valerio Piersigilli, quali dirigenti accompagnatori negli incontri suindicati, nonchè, a titolo di responsabilità diretta (il Basile essendo munito di delega per la rappresentanza societaria) ed oggettiva la società.

L'organo disciplinare, ritenute sussistenti le accuse e "tenuto conto della particolare non gravità dei fatti edelle circostanze del caso", puniva la Sanchez con la squalifica per 2 giornate, il Basile ed il Piervirgili con l'inibizione, rispettivamente, per 60 e 30 giorni ed infine la S.S.D. Futsal Preci con la penalizzazione di 3 punti e con l'ammenda di €1.000,00. (Com. Uff. n. 78/CDN del 28.3.2012).

Contro tale decisione ha avanzato reclamo a questa Corte il sodalizio perseguito il quale, riproponendo gli stessi assunti difensivi già vanamente rappresentati in prima istanza, sostiene che per acclarare la posizione di tesseramento della calciatrice negli incontri contestati bisognava far riferimento non alla normativa federale (art. 40, comma 11 N.O.I.F.) bensì ai principi fissati nell'art. 9, punti 2 e 4 dell'allegato 3 al Regolamento della F.I.F.A., organo internazionale prevalente e

sovraordinato rispetto alle federazioni affiliate e, segnatamente, rispetto alla F.I.G.C. che, nel proprio Statuto (art. 1 n. 5, lett. c) si era obbligata a rispettare "gli Statuti, i Regolamenti, le direttive e le decisioni F.I.F.A.", principi per i quali : a) nei casi di trasferimento internazionale la nuova federazione, ricevuta la richiesta del "transfert", era tenuta a richiedere immediatamente detto certificato alla federazione precedente (punto 2); b) ove alla richiesta non fosse dato corso entro il trentesimo giorno, la nuova federazione doveva rilasciare immediatamente un tesseramento provvisorio al dilettante di nazionalità straniera (punto 4).

In virtù di siffatte regole, ad avviso della reclamante, poichè la richiesta di tesseramento della Sanchez era stata inoltrata alla F.I.G.C. in data 18.10.2011, decorso il termine di trenta giorni e, quindi, a partire dal 18.11.2011, doveva ritenersi essere stato emesso il provvedimento di tesseramento provvisorio che legittimava l'utilizzo dell'atleta in parola nelle partite contestate, tutte disputate dopo tale data, nulla rilevando che detto provvedimento fosse stato di fatto emanato con ritardo dalla federazione, soltanto in data 3.1.2012; ha chiesto, di conseguenza, l'annullamento di tutte le sanzioni comminate.

Questo collegio, al fine di avere un quadro cronologicamente preciso e completo dell'iter amministrativo seguito nella vicenda, si è rivolto alla Divisione competente per informazioni dalle quali è emerso: a) che la richiesta di tesseramento della Sanchez era pervenuta alla F.I.G.C. in data 19.10.2011; b) che la richiesta del "transfert" alla federazione spagnola era stata inviata il 23.11.2011; c) che alla stessa era stata data risposta soltanto il 9.3.2012.

Alla luce delle risultanze che precedono si è dell'avviso che il reclamo, non essendo fondato, debba essere respinto.

E ciò perchè il sillogisma su cui si articola la prospettazione difensiva appare vulnerabile nella sua stessa premessa maggiore.

Se è vero, infatti, che il dettato portato dal punto 2 dell'art. 9 menzionato in narrativa fa carico alla nuova federazione di attivarsi immediatamente al fine di ottenere il certificato internazionale necessario per il tesseramento, è però altrettanto vero che l'espressione usata nel Regolamento F.I.F.A. non è suscettibile di essere intesa in senso restrittivo e rigorosamente letterale, ma va rapportata a tutta una serie di fattori contingenti e di incombenze che fanno capo alle federazioni, quali tipologia delle strutture ed organizzazione degli uffici preposti ad avviare le procedure, carichi di lavoro gravanti sugli stessi e tempistica tecnica necessaria per dar corso alle richieste.

In termini diversi, l'obbligo dell'immediata tempestività dev'essere interpretato come mera indicazione di contenuto programmatico finalizzata a stimolare l'iniziativa del destinatario e nel contempo ad offrire una tutela alle aspettative del richiedente.

Quanto sopra chiarito, è evidente che il termine "a quo" per la decorrenza del trentesimo giorno di attesa postulato dal Regolamento F.I.F.A. non può essere arbitrariamente ed aprioristicamente stabilito dalla parte, ma va determinato con riferimento alla data di effettivo invio della richiesta alla federazione estera, data che, nella specie, è appurato essere quella del 23.11.2011, e che fa slittare la moratoria F.I.F.A. al 23.12.2011, lasciando scoperto il lasso di tempo in cui vennero giocate le partite disputate dalla Sanchez.

Al limite, solo a partire dal 23.12.2011, pertanto, poteva essere riconosciuto alla reclamante un'aspettativa all'operatività di una sorta di autorizzazione tacita o implicita che liberalizzasse la posizione di tesseramento della calciatrice e non prima, chè, altrimenti, si finirebbe col lasciare alle società la possibilità di arrogarsi, sovvertendo ogni gerarchia, una funzione spettante alla federazione di appartenenza

Da ultimo va evidenziato come nessuna censura possa muoversi agli uffici federali di aver ritardato l'emissione del provvedimento di tesseramento provvisorio emanato il 3.1.2012; posto infatti che il trentesimo giorno di attesa scadeva il 23.12.2011 e tenuto conto della chiusura degli uffici coincidente con le festività natalizie, l'esigenza di immediatezza voluta dalla F.I.F.A. si palesa pienamente rispettata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Futsal T.S.C. & Preci di Preci (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
- **DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MAGALHAES TURELO GONCALVES CESAR,**
- **DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MIRANDA BOAVENTURA MARCO CESAR,**

INFLITTE SEGUITO GARA AOSTA CALCIO A CINQUE/ASTI CALCIO A CINQUE DEL 2.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 690 del 3.4.2012)

Con Com. Uff. n. 690 del 3.4.2012 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, in relazione alla gara Aosta Calcio a 5/Asti Calcio a Cinque disputata il 2.4.2012 per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B, comminava:

1) alla società Aosta, l'ammenda di €500,00 in ragione del fatto che alcuni suoi sostenitori “nel corso dell'incontro rivolgevano al secondo arbitro reiterate ingiurie e minacce e perché a fine gara persona non identificata ma qualificatasi come il presidente della società teneva nei confronti degli arbitri un comportamento gravemente irrispettoso”;

2) al calciatore Magalhaes Turelo Goncalves Cesar, la squalifica di 5 gare perché, una volta espulso, colpiva “con una forte manata al viso un calciatore avversario e alla notifica del provvedimento teneva un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro e mentre abbandonava il terreno di gioco gli rivolgeva ulteriori frasi offensive e minacciose”;

3) al calciatore Miranda Boaventura Marco Cesar, la squalifica di 2 gare “per aver rivolto a fine gara ingiurie all'arbitro”

Nel ricorso del 10.4.2012 corredato della produzione di filmato e dell'indicazione di testi a favore, il Presidente della società Aosta Gianluca Fea: a) ha ammesso di essersi personalmente recato negli spogliatoi ma solo per chiedere spiegazioni circa la minaccia subita da due suoi calciatori, come risulterebbe da telecamere e con l'intento di confrontarsi con gli arbitri su alcuni episodi della gara; b) ha affermato che il comportamento offensivo del pubblico è da imputare ai sostenitori non della squadra ospitante bensì, per lo più, di quella ospitata; c) ha affermato che il calciatore Magalhaes Turelo Goncalves Cesar è stato travolto dall'uscita del portiere avversario e, mentre era a terra, è stato aggredito verbalmente da un avversario e poi, circondato da altri due avversari, si è liberato dall'accerchiamento con una manata al petto (e non al volto) di uno di essi; che il Magalhaes, inoltre, tenne un comportamento non aggressivo ma di legittima difesa e, quindi, mentre si allontanava dal campo a seguito dell'espulsione subita veniva seguito dall'arbitro n. 2, il quale avrebbe tenuto un tono provocatorio; d) ha assunto, infine, che il calciatore Miranda Boaventura Marco Cesar durante il saluto fair play si rivolse all'arbitro n. 2 ricordandogli che quest'ultimo non era meritevole di tale saluto per il comportamento non corretto, in quanto provocatorio e minaccioso, tenuto precedentemente dall'arbitro stesso, il quale a quel punto ritrasse la mano.

Conclusivamente il reclamante chiede la riduzione e/o annullamento dell'ammenda a carico della società; la riduzione della squalifica al calciatore Magalhaes Turelo Goncalves Cesar e, infine, l'annullamento e/o riduzione della squalifica al calciatore Miranda Boaventura Marco Cesar.

Il ricorso va rigettato.

Anzitutto, la Corte non ritiene di dare credito al filmato prodotto dal reclamante (sia perché nella vicenda in esame non ricorrono i casi della sua ammissibilità e la prova della sua genuinità, sia perché il contenuto del medesimo non sembra avallare la ricostruzione dei fatti operata dallo stesso reclamante). Non ritiene, inoltre di accogliere la richiesta di acquisizione di testimonianze di terzi, atteso il valore di fonte di prova privilegiata che il referto di gara (nella specie, privo di incertezze o contraddizioni) assume.

Pertanto, quanto all'ammenda comminata alla società, con riferimento all'art. 4 commi 1 e 2 e all'art.18 comma 1 lett. b) C.G.S. essa è invero giustificata dal referto arbitrale sia nella parte in cui

dà chiaramente atto delle offese ed insulti - peraltro ammessi dal medesimo ricorrente – rivolti all'arbitro da parte dei sostenitori della squadra ospitante, sia per quel che concerne il comportamento "gravemente irrispettoso" tenuto dal presidente della Aosta Calcio a fine gara.

Quanto alle squalifiche di 5 e 2 giornate comminate ai due calciatori Magalhaes Turelo Goncalves Cesar e Miranda Boaventura Marco Cesar, la decisione del Giudice Sportivo non è censurabile posto che le sanzioni sono appieno rispettose della previsione (di durata minima) dell'art. 19 commi 4 lett. b) e art. 19 comma 2 C.G.S. in relazione a condotta violenta verso i calciatori ed ingiuriosa verso gli ufficiali di gara, condotta pure debitamente riferita nel referto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal P.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 4 maggio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete